
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Processo civile telematico: inammissibile la costituzione in forma telematica

La comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto di costituzione in giudizio.

Tribunale di Pavia, ordinanza del 22.7.2014

...omissis...

Rilevato che ai sensi dell'art. 16bis l. 17.12.2012 n. 221 la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto di costituzione in giudizio.

L'articolo 16 bis della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) prevede, infatti, che "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati." (comma così modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90 del 2014).

Ergo, il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite (Analogamente si veda [Tribunale Torino 15 luglio 2014¹ - Est. Rizzi.](#))

p.q.m.

Dichiara inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica e invita la convenuta a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa e del fascicolo di parte, dichiarandola sin d'ora decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio;

In ordine alla richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. relativa alla produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente, si ritiene la fondatezza della medesima alla luce della preventiva richiesta della parte alla convenuta.

Pertanto

ORDINA, Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cpc, alla convenuta la produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente meglio descritto nel ricorso da depositare in cancelleria entro il 30.9.2014, manda al ricorrente per la notifica della presente ordinanza alla convenuta non costituita; In ordine alla CTU richiesta in sede di prima udienza, ritenuta la stessa ammissibile e rilevante

NOMINA CTU la dott.ssa xxxxx nota all'ufficio

rinvia la causa per il giuramento del CTU al 8.10.2014 ore 9.40, riservando a quella sede la lettura del quesito.

MANDA alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti e al CTU nominato.

¹ N.d.r.: per approfondimenti sui principali orientamenti giurisprudenziali e commenti, si veda [Schema, Processo Civile Telematico: commenti e sentenze](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2014.